PORSCHE CARRERA CUP ITALIA

Luogo: **Scarperia San Piero** **Documento n°: 2.8**

Data: **31.10.2026** **Ora: 16.45**

Decisione n° 4

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 88 Enrico Fulgenzi Racing Conduttore Giorondi Andrea
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di Prova, avendo esaminato i video, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° e Concorrente:	88 Enrico Fulgenzi Racing
Conduttore	Girondi Andrea
Ora del fatto:	16.08
Sessione:	Gara 1
Fatto:	La vettura n.88 arriva lunga in curva T1 andando a colpire la vettura n. 67 mandandola in ghiaia , poi colpisce la vettura n. 12 e n. 17 che si ritirano.
Violazione:	Art.4.3 (Comportamento dei Conduttori) lettera Q) RDS Velocità in Circuito Art.89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 216 bis lett A (Penalità in tempo, Drive Through, Stop & Go, Retrocessione in griglia) RNS 2026 Art. A 25.1 del regolamento PCCI 2026
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 88 Enrico Fulgenzi Racing Conduttore Girondi Andrea un Drive Through . Essendo la penalità comminata all'ultimo giro la stessa viene convertita in una penalità in tempo di 25' ridotto a 15"essendo la gara terminata sotto regime di safety car da aggiungere al tempo finale di gara 1. Si applica n. 3 penalty points ex Allegato A6.1 Regolamento Sportivo PCCI 2026(totali n. 4 penalty points PCCI 2026).
Motivazione:	La vettura n.88 non rispettava gli obblighi particolari dei conduttori, provocando un incidente con le vettura n. 67, 12 e 17 causandone il ritiro.

Per questi motivi,il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo Longoni
Presidente

Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: 31/10/26 Ora: 17.55 Firma:

( ) Notifica ex art. 215 RSN
( ) Penalità esposta monitor
( ) Esposta albo gara